

OGGETTO: **«DECRETO AGOSTO»
SETTORE DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI: ESONERO
CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O CON
CONTRATTO DI LAVORO STAGIONALE**

Come illustrato in altra parte di questo notiziario, ai datori di lavoro (con esclusione di quelli operanti nel settore agricolo) che, dopo il 15 agosto 2020 - data di entrata in vigore del d.l. 14/08/20, n. 104, cd «decreto Agosto» - e fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 6 del d.l. n. 104/2020).

Ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 104/2020 ^(*), tale esonero *“è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a **tempo determinato** o con **contratto di lavoro stagionale** nei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**”*.

L'efficacia della disposizione di cui all'art. 7 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea: la norma non è, quindi, operativa.

^(*) **Art. 7 del d.l. n. 104/2020**

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.